

OGGETTO: **Conversione in legge (L. n. 3/2022) del D.L. n. 172/2021, c.d. "super green pass"**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del D.L. n. 172/2021, c.d. "Super green pass", che non apporta modifiche di rilievo alla regolamentazione applicabile al settore dei Pubblici Esercizi. In particolare, preme segnalare che non presenta alcuna portata innovativa la disposizione che include espressamente i titolari dei servizi di ristorazione tra i soggetti destinatari dell'obbligo del *green pass* base per l'accesso ai luoghi di lavoro (già inclusi dalla normativa previgente).

Nella Gazzetta Ufficiale di ieri sera n. 19/2022 è stata pubblicata la Legge 21 gennaio 2022 n. 3 che converte in legge il D.L. n. 172/2021 recante "*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*" (cfr. il testo del decreto coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione – allegato).

Come si ricorderà, con il provvedimento in oggetto è stato introdotto lo strumento del c.d. "super" *green pass* (attestante l'avvenuta vaccinazione o guarigione e non, invece, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo) che ha permesso di scongiurare alcune importanti limitazioni all'esercizio delle attività sociali ed economiche - tra cui i Pubblici Esercizi – che altrimenti sarebbero state applicate con il passaggio in zona gialla o arancione delle varie Regioni o Province autonome. Nell'*iter* di conversione non sono state apportate modifiche al provvedimento di particolare rilievo per il settore, ragion per cui, per l'analisi del testo si rinvia alla circolare Fipe n. 167/2021.

Occorre, tuttavia, dar conto dell'approvazione di un emendamento in materia di *green pass* negli ambienti di lavoro che - è bene rimarcarlo fin da subito – non ha comportato alcuna modifica alla regolamentazione vigente: invero l'art. 4, comma 1, lett. c-bis) del provvedimento, così come modificato in sede di conversione, che novella l'art. 9-septies, comma 1 del D.L. n. 52/2021, c.d. "Riaperture", convertito, con modificazioni dalla L. n. 87/2021, ora prevede espressamente che l'obbligo di possedere e esibire il *green pass* base (inclusa quindi la certificazione attestante l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo) ai fini dell'accesso nei luoghi in cui viene prestata la propria attività lavorativa si applichi anche ai "*titolari di servizi di ristorazione o di somministrazione di pasti e bevande*".

Come già anticipato, tale modifica normativa, in realtà, non ha nessuna portata innovativa e certamente non ha introdotto un obbligo vaccinale a carico dei titolari dei Pubblici Esercizi, come erroneamente riportato da alcuni organi di stampa. In altri termini, risulta confermata la normativa previgente che già includeva i titolari dei Pubblici Esercizi tra i soggetti obbligati al possesso del ***green pass* base** per l'accesso ai luoghi di lavoro, atteso che l'obbligo già si applicava a chiunque svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa, sottoponendo quindi a tale prescrizione tutti i lavoratori (dipendenti, stagisti, titolari, collaboratori esterni, ecc.). Naturalmente resta fermo l'obbligo vaccinale - e, a decorrere dal 15

febbraio p.v., il conseguente obbligo di possedere il super *green pass* nei luoghi di lavoro - per i soggetti ultra cinquantenni previsto ai sensi del D.L. n. 1/2022 (cfr. circolare Fipe n. 2/2022).


Tra i collegamenti riportati in calce è possibile consultare la tabella della Presidenza del Consiglio riepilogante l'accesso alle attività consentite aggiornata al 18 gennaio u.s., il "vademecum green pass luoghi di lavoro", la cartellonistica da mettere a disposizione dei soci per informare i clienti sull'attuale regolamentazione, la pillola-video con una sintesi sulle norme di maggiore interesse relative a lavoratori, clienti e quarantene di maggiore interesse.

Per le restanti disposizioni si rinvia alla lettura del provvedimento allegato, gli Uffici, come di consueto, restano a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare Fipe n. 2/2022 Circolare Fipe n. 187/2021 Circolare Fipe n. 167/2021 Circolare Fipe n. 149/2021 Circolare Fipe n. 134/2021 Circolare Fipe n. 130/2021 Circolare Fipe n. 125/2021 Circolare FIPE n. 108/2021	https://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/tabella_attivita_consentite.pdf https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2022/01/Vademecum-green-pass_-1.pdf https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2022/01/Cartello-SGP_Ristorazione_ENG.jpg https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2022/01/Cartello-SGP_Ristorazione-1.pdf https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2022/01/Cartello-SALE-GIOCHI_-info-obblighi-clienti-1.pdf https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2022/01/Cartello-SALE-GIOCHI_-info-obblighi-clienti_eng-1.pdf https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2022/01/Cartello-RISTORAZIONE_-info-obblighi-clienti_eng-1.pdf https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2022/01/Cartello-RISTORAZIONE_-info-obblighi-clienti-1.pdf https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2022/01/Cartello-MENSE_-info-obblighi-utenti_eng-1.pdf https://www.fipe.it/wp-content/uploads/2022/01/Cartello-MENSE_-info-obblighi-utenti-1.pdf https://www.fipe.it/2022/01/25/green-pass-e-quarantene-focus-pubblici-esercizi/	Super green pass; zona gialla; zona arancione; vaccinazione; guarigione; test antigenico o molecolare; ristorazione; giochi; feste; obbligo vaccinale;